

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1973
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1902)	1973
PRESIDENTE 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 1980, 1981, 1982	
TURNATURI, <i>Relatore</i> 1973, 1974, 1975, 1976 1977, 1978, 1979, 1980, 1981	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il Bilancio</i> 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981	
SULLO	1975, 1979
PIERACCINI	1975, 1979, 1980, 1981
CHIOSTERGI	1977, 1981
GHISLANDI	1979, 1980
SAGGIN	1981
DE MARTINO FRANCESCO	1981
Proposta di legge (Discussione e non approvazione):	
MANZINI: Assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento delle indennità di cui agli articoli 1 e 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 10. (2295)	1982
PRESIDENTE	1982
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	1982
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1982
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1982

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato.)

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine e Pesenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (1902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Turnaturi.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nell'ultima seduta nella quale abbiamo esaminato il disegno di legge n. 1902, concernente il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari — ricordo che tale disegno di legge fu discusso nelle precedenti sedute del 9 maggio, 26 settembre, 12 dicembre 1951, 5 e 12 marzo 1952 — la nostra Commissione ritenne di rinviarne la discussione, per approfondire la questione concernente l'onere relativo al riconoscimento dei servizi prestati precedentemente al 1° settembre 1952 dagli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

insegnanti elementari; in modo particolare la Commissione diede mandato al relatore di accertare, d'intesa col Governo e con l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali (E. N. P. A. S.), quale fosse effettivamente l'onere che lo stesso E. N. P. A. S. veniva ad accollarsi per il riconoscimento dei suddetti servizi riguardanti gli insegnanti elementari in pensione, i quali ammontano a circa 18 mila.

Da accertamenti fatti dal vostro relatore insieme all'attuario dell'E. N. P. A. S., risulta che l'Ente verrebbe ad accollarsi, per il riconoscimento dei citati servizi degli insegnanti elementari già in pensione, un onere ammontante a circa lire 2.160.000.000.

Ma l'E. N. P. A. S., oltre a quest'onere, si accolla anche quello relativo al riconoscimento degli stessi servizi per tutti gli insegnanti attualmente in attività: sono oneri in parte maturati, ma che per lo più si proiettano nel futuro e pertanto non si pone per essi un problema di immediata copertura, per quanto concerne l'E. N. P. A. S.

Per queste considerazioni, il vostro relatore, d'intesa con il Comitato nominato in seno a questa Commissione, propone un articolo aggiuntivo 21-bis, del seguente tenore:

« I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnanti di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (E. N. P. A. S.), sono riconosciuti: per intero per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952; per il 70 per cento per i casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952 ».

Ho già detto che gli insegnanti elementari che sono in pensione ammontano all'incirca a 18 mila e che l'onere globale della spesa ammonta a circa lire 2.160.000.000.

Siccome nella ripartizione delle disponibilità del Monte pensioni assegneremo all'E. N. P. A. S. lire 3.300.000.000 (cifra concordata anche col Governo), credo che l'Ente stesso possa con molta tranquillità addossarsi quest'ultimo onere, in quanto viene assicurata la copertura della relativa spesa; con la somma residua si provvederà agli oneri latenti.

La Sezione autonoma dell'Istituto di previdenza, alla quale verranno attribuiti 2 miliardi per le riserve matematiche, credo che possa ritenersi soddisfatta da questa soluzione.

Pertanto, all'articolo 27 proporrò un articolo sostitutivo, con il quale si prevede la ripartizione della somma: all'E. N. P. A. S. lire 3.300.000.000 in relazione ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'approvazione dell'articolo 21-bis, alla Sezione autonoma il rimanente, in relazione agli oneri per il trattamento di quiescenza agli iscritti della Sezione medesima.

Penso che, con questa soluzione transattiva, non solo non si viene a contraddire l'ordine del giorno già votato, ma si dà una soluzione soddisfacente al problema, sia per quanto riguarda coloro che sono già in pensione, sia nei riguardi di coloro che dovranno essere collocati a riposo.

PRESIDENTE. Sostanzialmente, ella propone il riconoscimento al 70 per cento per coloro che sono già in pensione, e per intero a coloro che andranno in pensione dopo il 1° settembre 1952.

Qual'è il parere del rappresentante del Governo?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Si dice che la matematica non sia un'opinione, ma in questo caso pare che lo sia, in quanto i conti che gli uffici hanno fatto non corrispondono a quelli dell'onorevole Turnaturi, in quanto ogni 5 per cento in più del 50 per cento che vorrebbe accordare, comporterebbe un onere di 330 milioni. Pertanto i 3 miliardi e 300 milioni che passeremo dal Monte pensioni all'E. N. P. A. S., a nostro avviso, non sarebbero sufficienti per il riconoscimento del 70 per cento agli insegnanti già in pensione.

Di conseguenza, il Governo rimane fermo nella sua proposta, cioè che agli insegnanti che andranno in pensione prima del 1° settembre 1952 sia corrisposta la buonuscita nella misura del 50 per cento.

Seconda osservazione: l'articolo 21-bis dovrebbe essere messo in relazione con l'articolo 27 in modo che, passando all'E. N. P. A. S. le lire 3.300.000.000, fosse detto che tale somma deve servire alla buonuscita da corrispondere agli insegnanti elementari.

Allora io propongo di non formulare un articolo 21-bis, ma di inserire nell'articolo 27, alla lettera b), la precisazione: « all'E. N. P. A. S. per 3.300.000.000, per incrementare il fondo di buonuscita da corrispondere agli insegnanti ».

TURNATURI, *Relatore*. È una questione di tecnica legislativa. Io direi di votare l'articolo 21-bis e poi, caso mai, inserirlo nell'articolo 27, in sede di coordinamento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Deve risultare chiaro che il passaggio dei 3.300.000.000 dal Monte pensioni all'E. N. P. A. S., deve servire a questo scopo ed entro questi limiti: il 50 per cento (secondo il Governo,) ed il 70 per cento (secondo la Commissione) a coloro che sono già in pensione.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento: la soppressione dell'articolo 21-bis, ed il trasferimento del suo contenuto nell'articolo 27, vorrebbe dir questo: quale che sia la misura che verrà stabilita, la somma è quella già indicata: se non basta, bisogna accettarne le conseguenze.

Certamente il Governo non interverrà concedendo nuovi fondi.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Esattamente.

TURNATURI, *Relatore*. Ciò risulta chiaro anche dal mio emendamento, perché ho proposto di sostituire l'articolo 27 con il seguente:

« La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente articolo 23 in lire 5.277.461.593, viene ripartita come segue:

a) all'E. N. P. A. S. per lire 3.300.000.000, in relazione ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'approvazione del precedente articolo 21-bis;

b) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo rimanente, in relazione agli oneri per il trattamento di quiescenza degli iscritti alla Sezione medesima.

Il versamento di cui alla lettera a), da effettuarsi dalla Sezione autonoma all'E. N. P. A. S. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge consisterà per lire 1.500.000.000 in numerario e per la somma restante in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da valutarsi al prezzo di listino per contanti della Borsa di Roma al giorno del versamento ».

Quindi, la correlazione è evidente.

SULLO. Come tecnica legislativa, conviene più il sistema proposto dall'onorevole Turnaturi, cioè introdurre i due articoli. In uno si stabilisce quali siano i diritti degli insegnanti elementari; mentre con l'altro si stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 21-bis è assicurata dal citato stanziamento.

PRESIDENTE. Non è questione di tecnica legislativa, ma è questione di sostanza. Alla base delle due tesi vi è una divergenza di fondo.

Il relatore dice: stabiliamo il diritto, poi fissiamo la copertura; il Governo dice: questa è la somma disponibile qualunque sia la percentuale che stabiliate; al di là di questa somma non si può andare. È così?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. È proprio così.

SULLO. All'articolo 27 si potrebbe dire: per l'integrazione della copertura degli oneri derivanti....

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Insisto perché la corresponsione delle lire 3.300.000.000 sia inserita nell'articolo 27.

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Zagari e Pieraccini hanno presentato, nella precedente seduta del 12 corrente, l'emendamento di cui do nuovamente lettura:

« I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali, sono riconosciuti per intero ».

PIERACCINI. Le faccio notare, onorevole Presidente, che l'emendamento dianzi letto, che prevede il riconoscimento dei servizi prestati al cento per cento, si può considerare ritirato, perché abbiamo formulato un emendamento transattivo, limitato al riconoscimento del 70 per cento.

PRESIDENTE. L'onorevole Zagari aveva presentato anche un altro emendamento.

TURNATURI, *Relatore*. È superato, per accordi intervenuti fra la maggioranza e l'opposizione.

PRESIDENTE. Prima di partire, l'onorevole Zagari mi ha lasciato un pro-memoria, il cui contenuto si può così riassumere: « Se il mio emendamento — dice l'onorevole Zagari — è approvato, sta bene; altrimenti chiedo che venga inserita a verbale una mia dichiarazione ». Segue, difatti, nel citato pro-memoria la dichiarazione di cui io stesso potrò dare lettura.

PIERACCINI. Potrei fornire un chiarimento. L'onorevole Zagari, insieme al collega Turnaturi ed a me, partecipò alla riunione della Sottocommissione presso il Ministero. Si giunse a queste conclusioni: che, se non si fosse trovata una soluzione transattiva intorno al 70-75 per cento, noi avremmo mantenuto la nostra posizione di principio relativa al riconoscimento totale dei servizi prestati dagli insegnanti anteriormente al 1° settembre 1942 ed avremmo invitato la Commissione a scegliere fra le due soluzioni.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

Però l'onorevole Zagari era d'accordo che, qualora in via transattiva si fosse raggiunto il 70-75 per cento, avremmo ritirato la nostra proposta. Quindi, credo si possa senz'altro, anche a suo nome, aderire a questo emendamento.

TURNATURI, *Relatore*. Quindi l'emendamento si può considerare ritirato. Anche io avevo chiesto il 75 per cento, ma poi nella precedente seduta abbiamo rinviato tale questione per maggiori accertamenti.

PRESIDENTE. In definitiva, se l'emendamento Zagari relativo al riconoscimento totale dei servizi di cui sopra è cenno, non è fatto proprio da altro collega, esso può considerarsi, secondo la proposta dell'onorevole Pieraccini, come non presentato o, per lo meno, ritirato.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Resta l'emendamento Turnaturi, Sullo, Pieraccini, De Martino Francesco e Troisi sotto forma di articolo aggiuntivo: « I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali (E. N. P. A. S.), sono riconosciuti: per intero per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952; per il 70 per cento per i casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952 ».

Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22:

« In dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, istituito in ente morale con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2^a), è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1948.

Il patrimonio del Monte predetto viene ripartito tra lo Stato e la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti con le norme dei successivi articoli 23 e 27 ».

L'onorevole Turnaturi ha proposto la soppressione del secondo comma di questo articolo che porrò in votazione per divisione.

Pongo pertanto in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo ora in votazione la soppressione del secondo comma, proposto dal relatore.

(È approvata).

Cosicché l'articolo 22 viene ad essere così formulato:

« In dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, istituito in ente morale con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2^a), è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1948 ».

Passiamo all'articolo 23:

« Ai fini della ripartizione di cui al comma secondo del precedente articolo, si considerano estinti i crediti del Monte verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri e indennità di caropane, nonché i debiti del Monte verso lo Stato per quote di pensioni e indennità.

L'importo globale dei versamenti volontari accreditati al 30 settembre 1948, dal Monte pensioni, di cui al precedente articolo 21 è versato allo Stato ».

Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « I crediti del Monte pensioni verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni ed indennità, per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri ed indennità di caropane, nonché i debiti del Monte verso lo Stato per quote di pensioni ed indennità, si considerano estinti ».

TURNATURI, *Relatore*. Ho proposto questo emendamento soltanto per ragioni di tecnica legislativa. Si tratta di una formulazione che ritengo più appropriata e più precisa. Nella sostanza essa è quasi o del tutto identica al testo governativo. L'articolo prevede la estinzione dei debiti e crediti sorti fra il Monte pensioni e lo Stato, cosa di cui si prende atto all'articolo 27 quando si tratta della ripartizione della somma residua.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

Pertanto l'articolo 23 resta così definitivamente formulato:

« I crediti del Monte pensioni verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni ed indennità, per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri ed indennità di caropane, nonché i debiti del Monte verso lo Stato per quote di pensioni ed indennità si considerano estinti.

L'importo globale dei versamenti volontari accreditati al 30 settembre 1948 dal Monte pensioni di cui al precedente articolo 21, è versato allo Stato ».

Passiamo all'articolo 24:

« Entro il 31 dicembre 1951 viene compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti riferito alla data del 1° ottobre 1948, da approvarsi dal Ministro per il tesoro, al fine di accertare il valore delle riserve matematiche per gli oneri latenti e maturati relative agli insegnanti in servizio ed ai titolari di pensioni passati, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dal Monte pensioni alla Sezione predetta ».

L'onorevole relatore propone la soppressione di questo articolo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. L'articolo 24 fa obbligo alla Sezione autonoma di rendere il conto che deve essere approvato dal Ministro del tesoro. È bene che tale Sezione renda il conto! Vengono attribuiti ora alla Sezione autonoma 1.800 milioni. Si suppone che non vengano impiegati tutti. Si deve almeno sapere come tale sezione li impieghi, come li spenda.

TURNATURI, *Relatore*. Se l'onorevole Sottosegretario insiste, ritiro l'emendamento soppressivo. Avevo proposto la soppressione perché ritenevo superfluo l'articolo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. C'è, però, la questione della data, poiché qui si parla del 31 dicembre 1951, giorno che è già passato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Si può sostituire con la data del 31 dicembre 1952.

TURNATURI, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 24 che, con la modificazione della data in « 31 dicembre 1952 », viene ad essere così formulato:

« Entro il 31 dicembre 1952 viene compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti riferito alla

data del 1° ottobre 1948, da approvarsi dal Ministro per il tesoro, al fine di accertare il valore delle riserve matematiche per gli oneri latenti e maturati relative agli insegnanti in servizio ed ai titolari di pensioni passati, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dal Monte pensioni alla Sezione predetta ».

Passiamo all'articolo 25:

« Le spese e le entrate della gestione Monte pensioni per gli insegnanti elementari avvenute dal 1° ottobre 1948 in poi si imputano alla gestione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, la quale subentra a quella del Monte pensioni con effetto dalla data predetta. Le Amministrazioni competenti sono all'uopo autorizzate su richiesta della Sezione, ad eseguire il trasferimento a nome della medesima dei titoli di proprietà del Monte pensioni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26:

« Le spese di amministrazione sostenute e da sostenersi dal 1° ottobre 1948 in poi per il funzionamento dei servizi già di competenza del Monte pensioni per gli insegnanti elementari sono valutate in lire 100 milioni, una volta tanto ».

L'onorevole relatore propone la soppressione di questo articolo.

TURNATURI, *Relatore*. Questo in relazione agli articoli successivi. Nella intenzione del relatore (ed anche del Ministero, perché così era stato concordato col Sottosegretario), la soppressione parte dal presupposto che il criterio di ripartizione della quota assegnata alla Sezione autonoma, tenga conto dei 100 milioni. Nei 1800 milioni che si attribuiscono alla Sezione autonoma con l'articolo 27 da me proposto, si tiene conto anche di questa spesa. Io insisterei dunque per la soppressione.

CHIOSTERGI. Invece di sopprimere, si potrebbe aggiungere dopo le parole: « una volta tanto » la seguente dizione: « Questa somma è compresa nel miliardo e 800 milioni ».

PRESIDENTE. Questa valutazione a forfait non avrebbe significato.

TURNATURI, *Relatore*. Del resto la Sezione autonoma è un istituto statale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. All'articolo 25 si dice già che le spese e le entrate del Monte pensioni si imputano

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

alla gestione della Sezione autonoma. Quindi, c'è già. Si può pertanto sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la soppressione dell'articolo 26.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 27:

« La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente articolo 23, viene ripartita come segue:

a) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche di cui all'articolo 24 o della spesa di lire 100 milioni di cui all'articolo 26;

b) all'E.N.P.A.S., per lire 1.650.000.000 per incrementare il fondo per la buonuscita da corrispondere agli insegnanti elementari e al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge.

c) allo Stato, per l'importo rimanente.

Il versamento di cui alla lettera c) sarà eseguito in cinque rate uguali scadenti rispettivamente il 31 dicembre degli anni dal 1951 al 1955, decorrendo sulle somme a versare il saggio d'interesse del 4,25 per cento ».

L'onorevole relatore propone il seguente articolo sostitutivo:

« La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo la applicazione del precedente articolo 24 in lire 5.277.461.593, viene ripartita come segue: a) all'E.N.P.A.S. per lire 3.300 milioni in relazione ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'applicazione del precedente articolo 21-bis; b) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo rimanente, in relazione agli oneri per il trattamento di quiescenza degli iscritti alla sezione medesima.

Il versamento di cui alla lettera a), da effettuarsi dalla Sezione autonoma all'E.N.P.A.S. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, consisterà per lire 1.500.000.000 in numerario e per la somma restante in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da valutarsi al prezzo di listino per contanti della borsa di Roma al giorno del versamento ».

TURNATURI, *Relatore*. L'articolo 27 prevede la ripartizione della consistenza patrimoniale del Monte pensioni al 31 dicembre

1948, che era ed è in effetti di 9 miliardi e 200 milioni. Senonché vi erano crediti e debiti fra lo Stato e il Monte pensioni per cui la somma effettiva residua al 31 dicembre 1948 era ed è di 5.277.461.593 lire. Con questo articolo si propone che all'E.N.P.A.S., per gli oneri immediati e latenti, siano attribuiti 3.300 milioni, e la lettera a) specifica: in relazione ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'applicazione del precedente articolo 21-bis; mentre la rimanenza viene attribuita alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Tale somma è necessaria all'E. N. P. A. S. per costituire le riserve matematiche, che devono servire al pagamento delle pensioni agli insegnanti che rimangono ancora amministrati dalla Sezione autonoma dell'Istituto di previdenza, e che sono i maestri degli asili, delle scuole parificate, ecc. Da calcoli fatti con il Tesoro, questa somma dovrebbe essere sufficiente a garantire tali oneri e dovrebbe anche essere soddisfacente per la Sezione autonoma.

L'ultimo comma dell'articolo sostitutivo tende a garantire all'E. N. P. A. S. una certa disponibilità liquida in modo da fronteggiare l'onere immediato che viene ad assumere. In tal modo i maestri elementari pensionati non dovranno attendere il versamento delle loro spettanze.

Nello stesso comma è anche indicata la modalità del versamento così da evitare lungaggini per le contrattazioni fra i due Istituti. Tale modalità è stata adottata in relazione alle attuali disponibilità del Monte pensioni.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Per quanto riguarda quest'ultimo comma, il Governo, mentre non ha niente da obiettare circa il termine di tre mesi entro cui deve essere effettuato il versamento all'E. N. P. A. S., ritiene inopportuno dettagliare le modalità del versamento stesso. Il Monte pensioni e l'E. N. P. A. S. regoleranno nel modo che crederanno meglio il versamento stesso, sia pure con il rispetto del termine da noi stabilito per lo scopo giustamente valutato dall'onorevole relatore.

Un'osservazione più sostanziale, però, riguarda la lettera b) dell'articolo aggiuntivo. In essa si stabilisce che il Monte pensioni verserà alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti « l'importo rimanente ». Questo importo, secondo i calcoli effettuati, consisterebbe in 1.977 milioni, mentre fino ad ora si era sempre detto di riservare alla Sezione autonoma stessa 1.800 milioni soltanto. Evidentemente la dizione generica

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

formulata dall'onorevole relatore aumenterebbe la somma di 177 milioni che, invece, secondo il Governo, dovrebbe essere devoluta al Tesoro. Di conseguenza, anche tenendo conto di un appunto lasciatiomi dal Sottosegretario per il tesoro onorevole Martinelli, io proporrei di modificare la lettera *b*) nel senso di indicare l'importo esatto di 1.800 milioni e introdurrei una lettera *c*) nel quale fosse indicato che l'importo rimanente deve essere versato allo Stato.

TURNATURI, Relatore. Sull'ultimo comma siamo d'accordo, onorevole Sottosegretario. Esso può essere così modificato:

« Il versamento, di cui alla lettera *a*), dovrà effettuarsi dalla Sezione autonoma all'E. N. P. A. S. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per quanto riguarda la sua ultima osservazione, è perfettamente vero che la mia dizione generica (che peraltro è stata concordata col Tesoro, e ciò mi fa pensare che l'appunto lasciatale dall'onorevole Martinelli sia anteriore a tale accordo) aumenta la somma a lire 1.977 milioni; ma bisogna tener presente che la Sezione autonoma dovrà provvedere al pagamento delle pensioni per maestri di asili che permangono nella sfera della sua competenza. Del resto la Sezione autonoma stessa, come l'onorevole Sottosegretario sa, è creditrice verso lo Stato di altre somme.

PIERACCINI. Anch'io sono del parere di rafforzare la Sezione autonoma che, come ha detto l'onorevole relatore, continua a versare le pensioni agli insegnanti degli asili, dei giardini d'infanzia, delle scuole materne, delle scuole parificate, ecc. Del resto 177 milioni non spostano niente ed è molto probabile che, se lo Stato li incamera ora, sia costretto in un tempo successivo a restituirli alla Sezione autonoma per i compiti cui ho ora accennato.

SULLO. Vista questa divergenza in ordine alla formulazione dell'articolo 27, propongo di tornare al testo approvato dal Senato nel senso di attribuire alla Sezione autonoma l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche, di cui all'articolo 24, e allo Stato l'eventuale importo rimanente. Una dizione di questo genere, non indicante una cifra fissa ma posta in riferimento con i compiti che continueranno ad essere riservati alla suddetta Sezione autonoma, potrebbe eliminare tutti gli inconvenienti e, d'altra parte, salvaguardare l'eventuale cifra che dovesse risultare residua.

GHISLANDI. Vorrei che la Commissione considerasse talune particolari situazioni in atto in diverse città italiane. Sono stato sindaco di una città abbastanza popolosa ed ho toccato con mano la tragica situazione degli insegnanti dei cosiddetti asili di carità istituiti nella mia Brescia circa cento anni fa con fondi modestissimi ed attualmente mantenuti in vita con il concorso del Comune. Si tratta di un fenomeno che non è soltanto della mia città, ma anche di Napoli, di Milano e di parecchi altri centri maggiori.

Le maestre di questi asili hanno stipendi di fame e per conseguenza le pensioni si riducono a due o tremila lire. I casi più pietosi che ho conosciuto io, di vecchie maestre pensionate che si vergognano a domandare l'elemosina, ma che vivono di ripieghi e di rimedi disperati, sono proprio questi. Vorrei pertanto che la Commissione considerasse la questione dal punto di vista umano. Che cosa sono per lo Stato poche centinaia di milioni?

Ho parlato personalmente con qualcuna di queste infelici. Cito un caso soltanto: anni or sono a Natale, vennero da me due vecchie a domandare che il Comune passasse anche a loro il pacco natalizio, che non potevano ricevere perché non erano iscritte all'E.C.A. Una di esse disse: « Ho venduto tutto, anche la lana del materasso. Poi mi sono ricordata che avevo un dente d'oro, me lo sono levato e l'ho venduto ».

Dal momento dunque che i fondi ci sono, dal momento che si può fare, si faccia qualcosa a favore di questi vecchi insegnanti.

SULLO. Quanto dice l'onorevole Ghislandi è esatto. Già ricordo che altra volta è stato sollevato presso la nostra Commissione tale problema dal collega Dossetti, quando l'onorevole Dossetti faceva parte della nostra Commissione. Però, se ora ammettiamo che vi siano cento e più milioni delle riserve matematiche e diamo tale somma alla Sezione autonoma noi non risolveremo il problema che pone l'onorevole Ghislandi, perché le pensioni non vengono calcolate in base a criteri amministrativi interni, ma in base ad una legge.

Noi dobbiamo fare una legge che aumenti le pensioni di tali insegnanti trovando la necessaria copertura. Ora, evidentemente, se lo Stato incamera 100 milioni, potrà dire che tale somma serve alla copertura dei maggiori oneri ora indicati, mentre così non avvantaggeremo le maestre dei giardini d'infanzia. Il Ministero del tesoro potrà invece esaminare che cosa si può fare in favore delle vecchie maestre d'asilo. E noi lo appoggeremo. Ora

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

invece si tratta di stabilire che cosa sono le riserve matematiche, a quanto cioè esse ammontino. Vogliamo stabilirlo nella legge? A me non pare opportuno. La Sezione autonoma deve accettarlo in sede competente: lo Stato incamererà le rimanenti riserve. Che poi tali riserve possano servire di copertura per un provvedimento legislativo, questo è un nostro voto.

GHISLANDI. Si potrebbe allora fare un ordine del giorno in questo senso.

PIERACCINI. Il punto di vista dell'onorevole Sullo e del Sottosegretario onorevole Avanzini io lo comprendo. Una volta però che lo Stato incamera una determinata somma, di essa non se ne parla più. Quindi il mio punto di vista, che è stato poi così bene illustrato dal collega onorevole Ghislandi, mi pare sia più logico. Se noi, cioè, rafforziamo questa Sezione, quando poi eventualmente discuteremo del nuovo provvedimento di legge, avremo già tale somma accantonata. Però, per venire incontro alle richieste, noi possiamo accettare l'ordine del giorno, ma vogliamo prima sentire che da parte del Governo vi sia un'accettazione sincera, ossia che tale problema così grave delle maestre dei giardini d'infanzia venga risolto o almeno avviato alla soluzione.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo dà tutti gli affidamenti che il problema sarà tenuto presente.

PRESIDENTE. Non vorrei che, per via indiretta, si approvasse un ordine del giorno che forse può assumere proporzioni maggiori di quelle che si possono prevedere. Vorrei precisare quindi i termini del problema. Sono stati riservati 1.800 milioni e ve ne sono altri 177 disponibili. Ora, finché facciamo un ordine del giorno per l'impiego dei residui 177 milioni perché vengano erogati in favore delle classi più bisognose dei maestri amministrati dalla Sezione autonoma, io personalmente sono d'accordo; ma che poi si arrivi a formulare un ordine del giorno di portata più generale, senza sapere quale potrà essere lo sviluppo che esso prenderà, non credo che la nostra Commissione finanze e tesoro, per la sua specifica funzione, possa farlo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Mi sembra che la discussione non sia pertinente all'argomento. Dalla materia della disciplina del trattamento di quiescenza per gli insegnanti elementari siamo già passati, aprendo una prima breccia, alla questione dell'E. N. P. A. S., alla buonuscita; ora apriamo una nuova breccia per considerare altri problemi. Un ordine del giorno posso

accettarlo come raccomandazione: posso accettare cioè che la Commissione faccia voti che il problema sia tenuto presente dal Governo.

PIERACCINI. Onorevole Sottosegretario, io capisco che lei accetti come raccomandazione la soluzione del problema dei maestri degli asili di infanzia, ma per quanto concerne l'impiego della somma?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. No, accetto anche quello per l'impiego della somma.

PIERACCINI. Ma l'impiego della somma dovrebbe almeno accettarlo *in toto*.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Lei sa qual'è il problema di cui discutiamo ora, onorevole Pieraccini.

PRESIDENTE. Ho richiamato l'attenzione della Commissione sui confini entro i quali deve rimanere la discussione. Evidentemente un ordine del giorno non potrebbe aver luogo che in termini alquanto generici.

TURNATURI, *Relatore*. Proponerei il seguente testo definitivo dell'articolo 27:

«La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente articolo 24, vien ripartita come segue:

a) all'E. N. P. A. S. per lire 3.300 milioni, per soddisfare ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'applicazione del precedente articolo 21-bis;

b) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti per l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche di cui all'articolo 24;

c) allo Stato, per l'eventuale importo rimanente.

Il versamento di cui alla lettera a), sarà effettuato dalla Sezione autonoma all'E. N. P. A. S. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 27 nel nuovo testo dianzi letto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28:

«Sono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione seconda per l'amministrazione degli Istituti di previdenza, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883 — esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti stessi in numero non superiore a due.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro ».

SAGGIN. Credo che in tale disposizione non possa usarsi la parola generica « esperti »; perciò proporrei di precisare che si tratta di esperti in materia attuariale.

PIERACCINI. Propongo la soppressione di questo articolo, poiché non si capisce di quali esperti si voglia parlare.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Si tratta di esperti in materia di ordinamenti degli Istituti di previdenza.

DE MARTINO FRANCESCO. Il provvedimento concerne il trattamento di quiescenza ai maestri elementari e non l'ordinamento di struttura di detti Istituti!

CHIOSTERGI. Dato che vi è una proposta concreta di soppressione dell'articolo fatta dall'onorevole Pieraccini, sarebbe opportuno domandare quale è l'opinione del relatore e del Sottosegretario di Stato e quindi votare su questa proposta.

Evidentemente qui vi è una intenzione precisa di mettere qualcuno nel Consiglio di amministrazione, perché se si volesse un tecnico vero e proprio, avrebbe ragione l'onorevole Saggin, esso non potrebbe essere che un attuario; ed allora non bisognerebbe parlare di esperti in ordinamenti, ciò che non ha niente a che fare con la materia che trattiamo. L'esperto, ripeto, non potrebbe essere scelto che fra gli attuari.

Concordo pertanto con la proposta dell'onorevole Pieraccini di sopprimere l'articolo 28.

TURNATURI, *Relatore*. Il relatore potrebbe aderire alla proposta subordinata di specificare che l'esperto debba essere un attuario.

PIERACCINI. Vogliamo esaminare sul serio questo problema? Noi siamo di fronte ad un disegno di legge che riguarda gli insegnanti elementari. Ora, nell'articolo 28 si parla della Sezione seconda della Cassa depositi e prestiti, e si modifica il Consiglio di amministrazione dell'Ente. La questione di modificare il Consiglio di amministrazione può essere benissimo esaminata con un provvedimento di legge che riguardi la Cassa depositi e prestiti.

Si vuole modificare permanentemente il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti? Evidentemente, se la modifica avviene in questa sede, commettiamo un errore. Se al Governo interessa modificare il

Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, proponga un provvedimento di legge che ne specifichi le ragioni, ne dimostri la necessità, e noi lo approveremo; ma in questa sede non possiamo farlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 28 precedentemente letto.

(È approvata).

Il relatore ha proposto il seguente emendamento: modificare il titolo del disegno di legge nel senso che, invece di dire: « Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari », si dica: « Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari ».

TURNATURI, *Relatore*. La modifica del titolo si rende necessaria per motivi di tecnica legislativa: La previdenza sarebbe giustificata dalla indennità di buonuscita. Faccio presente agli onorevoli colleghi che, accettando la dizione da me proposta, si deve intendere assorbita la proposta di legge dell'onorevole Rapelli, che verte proprio sulla materia del trattamento di quiescenza e di previdenza degli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione del titolo proposta dall'onorevole Turnaturi.

(È approvata).

Come ha osservato il relatore, con l'approvazione del disegno di legge testé esaminato, può intendersi assorbita la proposta di legge dei deputati Rapelli ed altri: « Indennità di buonuscita per i maestri elementari » (828), avente identico contenuto del presente disegno di legge. Comunico inoltre che gli onorevoli Pieraccini, De Martino Francesco e Ghislandi hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La IV Commissione finanze e tesoro impegna il Governo a destinare le somme residue che lo Stato eventualmente incamererà al miglioramento delle pensioni degli insegnanti dipendenti dalla Sezione autonoma, tenendo conto delle condizioni delle categorie più disagiate ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PIERACCINI. Chiediamo che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(È approvato).

TURNATURI, *Relatore*. Propongo di dare mandato al Presidente di provvedere al necessario coordinamento degli articoli approvati.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Manzini: Assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento delle indennità di cui agli articoli 1 e 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 10. (2295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Manzini: Assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento delle indennità di cui agli articoli 1 e 15 della legge 9 gennaio 1951, numero 10.

L'onorevole Castelli Avolio, relatore, ha facoltà di riferire.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. È all'esame della nostra Commissione la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Manzini — già esaminata dalla V Commissione permanente (Difesa) che ha espresso parere favorevole — per l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento delle indennità per requisizione o danni per azioni non di combattimento da parte delle forze armate alleate. È da notare che, con la recente emanazione della legge 9 gennaio 1951, n. 10, venne regolata la materia con la formazione anche di uffici e di commissioni competenti e venne concesso un lungo termine, di ben otto mesi, dalla pubblicazione di quella legge per la presentazione di eventuali domande, per così dire, tardive. Quindi non credo che la cosa sia opportuna. Si tratta di una nuova riapertura di termini. A mio modesto avviso, sembra che, anche come sistema giuridico e dal punto di vista pratico, una volta che un termine è già stato riaperto, una seconda riapertura di termini dovrebbe essere dettata da motivi gravissimi che, nella specie, pare non sussistano, anche in relazione alla lunghezza del termine che già venne accordato, di ben otto mesi dalla pubblicazione della legge del 1951.

Quindi, io concluderei pregando la Commissione di non accogliere la proposta di legge e, pertanto, di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CASTELLI EDGARDO. *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle considerazioni e alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole relatore di non passare all'esame degli articoli.

(È approvata).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 2558, 2556 e 2467, esaminati in precedenti sedute, e quello n. 1902, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio » (2558):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni diaggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette » (2556):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3 » (2467):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

«Trattamento di quiescenza e di previdenza degli insegnanti elementari» (1902):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balduzzi, Barbina, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cicerone, Cifaldi, Cinciari Rodano Maria

Lişa, Corbino, D'Agostino, De Martino Alberto, De Martino Francesco, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Maniera, Marotta, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Saggin, Scoca, Sullo, Tremelloni, Turnaturi, Valsecchi, Vincentini, Walter.

Sono in congedo:

Pesenti, De Martino Carmine.

La seduta termina alle 12.